

## DOMANDE FREQUENTI

### Percorsi formazione insegnanti (aggiornate al 26-5-2025)

#### RICONOSCIMENTI

La disciplina dei riconoscimenti è regolata dall'allegato B e dall'art. 8 del DPCM 4 agosto 2023:

*I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il profilo di cui all'allegato A al presente decreto, possono essere riconosciuti secondo le linee guida di cui all'allegato B al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.*

I consigli didattici hanno proceduto a svolgere i riconoscimenti tenendo conto della coerenza con i percorsi e del numero di CFU effettivamente compatibili con l'offerta formativa dei percorsi P30 o P60, basati sulle tabelle del DPCM 4 agosto 2023.

- Insegnamenti di area disciplinare:

sono stati riconosciuti i CFU inerenti settori disciplinari espressamente di didattica o gli esami inerenti settori disciplinari non specificatamente di didattica, ma la cui intitolazione riportava esplicitamente la dicitura "didattica della disciplina".

- Insegnamenti di area pedagogica:

sono stati riconosciuti i CFU che corrispondono ai settori disciplinari previsti dal DPCM 4/8/2023, fatta eccezione per gli insegnamenti del settore M-PED/03 da attribuire alle attività formative relative alla **Formazione inclusiva delle persone con Bes**. In tale caso i riferimenti al tema della didattica inclusiva e BES devono essere chiaramente indicati nella dicitura dell'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento. In assenza di un chiaro riferimento a tali temi, i CFU del settore M-PED/03 per questa attività formativa non sono stati riconosciuti.

Gli esami relativi al settore M-PED/02 sono stati riconosciuti se relativi alla Storia della pedagogia.

Il riconoscimento dei 24 CFU è stato attuato sulla base della normativa suddetta tenendo conto della corrispondenza degli esami sostenuti dai corsisti con i settori disciplinari previsti dai Percorsi ai sensi del DPCM 4 agosto 2023 e con il numero di CFU previsti.

Ad esempio, per i corsisti dei percorsi dell'area umanistica non è stato possibile riconoscere CFU di insegnamenti dell'ambito psicologico perché questi non sono contemplati nell'offerta formativa dei suddetti percorsi.

#### ASSENZE

Le assenze sono regolate dall' art. 7 comma 7 del DPCM 4 agosto 2023 che stabilisce il limite di assenza per ogni attività formativa (ogni SSD) al 30%:

*Per l'accesso alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale, ai sensi dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo, è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa.*

Nel caso in cui al corsista siano stati riconosciuti dei CFU e sia quindi autorizzato a non frequentare integralmente un insegnamento, il calcolo di assenze viene fatto sulla quota residua.

Se si arriva eccezionalmente con un'ora di ritardo non verrà considerata l'assenza dell'intera giornata. Non si fanno eccezioni per assenze dovute a motivi lavorativi, compresi concorsi o di salute che rientrano nel computo del 30% a disposizione.

Esclusivamente per motivi eccezionali e certificati (ricoveri o malattie invalidanti, scioperi nazionali dei trasporti, sorteggio a scrutatore dei seggi elettorali), nel caso di un ridotto e imprevisto superamento del limite del 30% di assenze, saranno predisposte attività integrative di recupero obbligatorie da svolgersi prima dell'esame finale.

Andranno giustificate solo le assenze eccezionali e certificate, relative alla casistica ammessa, che superano il limite del 30%; nel caso di assenze che rientrano nella percentuale ammessa non è richiesta alcuna giustificazione.

### **FREQUENZE E RICONOSCIMENTI**

Nel caso in cui il corsista abbia ottenuto il riconoscimento di 1 o più CFU per un insegnamento, è autorizzato a non frequentare una parte o la totalità dello stesso, tenendo conto dell'equiparazione 1 CFU = 6 ore. Il conteggio delle presenze in questi casi sarà fatto sulle ore restanti che ogni corsista deve obbligatoriamente frequentare e non sulla totalità dell'offerta formativa per ogni insegnamento; la mancata frequenza di insegnamenti o parti di essi per i quali si è ottenuto un riconoscimento non è considerata assenza.

La richiesta di riconoscimenti andava inviata assieme alla domanda in fase di candidatura; ora non è più possibile chiedere riconoscimenti.

### **PROVA FINALE**

Si precisa che i singoli insegnamenti dei PFI non richiedono verifiche finali e che le modalità della prova conclusiva dell'intero percorso saranno illustrate dai tutor coordinatori.

In caso di mancato superamento della prova finale, sarà possibile ripeterla una sola volta nella prima sessione utile.

### **CALENDARIO PERCORSI DA 30 CFU**

Il percorso, comprensivo di insegnamenti e tirocinio indiretto, terminerà con la prova finale entro la terza settimana di luglio. Il calendario delle prove verrà pubblicato entro la fine di giugno.

### **CALENDARIO PERCORSI DA 60 CFU**

Le lezioni dei corsisti da 60 CFU si concluderanno entro la prima metà di luglio.

I calendari con i restanti insegnamenti disciplinari, specifici per ogni classe di concorso, sono in fase di ultimazione e verranno pubblicati non appena definiti.

Le lezioni della seconda parte riprenderanno a partire dal mese di settembre e il calendario delle lezioni della seconda parte sarà comunicato in tempo utile.

I corsisti iscritti ai percorsi **P60** sosterranno la prova finale entro la fine di dicembre.

Gli studenti dei corsi magistrali iscritti ai **P60** sosterranno la prova finale nella prima sessione utile dopo il conseguimento del titolo di laurea.

Documentazione utile [link](#)